

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2473-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) *

(RELATORE SEGNANA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
concernente misure urgenti in materia tributaria

Comunicato alla Presidenza il 27 aprile 1976

* Autorizzata il 27 aprile 1976, a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 aprile 1976

La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole.

Comunque, anche con riferimento agli elementi forniti dal ministro Colombo nel corso della sua comunicazione alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, si ritiene di dover sottolineare quanto segue:

i dati di cassa concernenti la gestione del bilancio dello Stato comunicati dal Ministro del tesoro, pur se apprezzabili, appaiono troppo aggregati e pertanto non consentono di esprimere valutazioni analitiche circa la composizione dei correlativi flussi finanziari in entrata e in uscita; non è quindi possibile pervenire ad un giudizio motivato sulla reale situazione di cassa;

pur concordando in linea di principio con l'esigenza di pervenire sollecitamente ad un contenimento del *deficit* del bilancio dello Stato, rimangono vive perplessità circa la

via dell'inasprimento fiscale che si è scelta per conseguire tale obiettivo; comunque, su questa linea, appare prioritaria l'esigenza di procedere con decisione nella lotta all'evasione soprattutto nel settore dell'IVA.

Si sottolinea altresì che sarebbe stato opportuno sciogliere immediatamente il nodo del doppio mercato della benzina, pervenendo immediatamente ad opportune soluzioni tecniche e operative per le quali dovrebbero sussistere ormai sufficienti elementi di giudizio per una decisione ponderata.

Infine, su di un piano più generale, pur nel rispetto dei vincoli posti al nostro Paese dagli organismi economici internazionali, si sottolinea l'urgenza di trovare opportuni spazi per dare avvio ad un cauto processo di espansione creditizia nei settori produttivi che dimostrino più concrete possibilità di ripresa.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento »;

all'articolo 8, le parole: « dal presente decreto » sono sostituite dalle altre: « dai precedenti articoli »;

all'articolo 9, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « di cui ai precedenti articoli »;

all'articolo 13, secondo comma, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni »;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Sono esentati dal diritto erariale di lire 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto era-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale »;

all'articolo 24, ultimo comma, le parole: « 200 litri idrati » sono sostituite con le seguenti: « 500 litri idrati »;

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tabella A, parte II, i numeri 38, 39, 54, 62 e 64 sono soppressi; i numeri 40 e 61 sono sostituiti dai seguenti:

n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);

n. 61) acqua, acque minerali;

Tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:

n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) (v.d. 9019);

Tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

Tabella B, i numeri 10, 16 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia »;

all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 c.c., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 c.c., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della Tabella B allegata al decreto del Pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

Per le cessioni dei prodotti elencati nella Tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa Tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuata da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.

L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento »;

all'articolo 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977 »;

all'articolo 36 è premesso il seguente comma:

« Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977 ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

All'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti ».

Art. 3.

Le esattorie delle imposte dirette non collocate nei modi previsti dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, sono dal Prefetto affidate in gestione all'esattore del capoluogo della provincia sino al 31 dicembre 1983, con l'attribuzione della misura di aggio più favorevole goduta dalle medesime durante il corso del decennio 1964-73 e con l'applicazione della normativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Per la riscossione dei residui previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, relativi alle esattorie di cui al precedente comma la prescrizione rimane sospesa dalla data in cui l'esattoria è rimasta vacante sino al novantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto prefettizio di affidamento del servizio esattoriale.

Art. 4.

La misura del compenso previsto dalla legge 24 febbraio 1971, n. 114, per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle penalità e delle altre entrate erariali è elevata a lire 500, quando la notifica è esegui-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ta nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a lire 600, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 abitanti; a lire 750, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di un doppio mercato della benzina con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero;

2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti;

3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale;

4) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo;

5) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonché per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 18 marzo 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

TITOLO I

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 1.

È istituita una imposta di consumo sul gas-metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

L'imposta è stabilita nella misura di lire 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionati in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine

Art. 2.

I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.

L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 1.

Identico.

Art. 2

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'articolo 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.

Art. 3.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo articolo 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.

Art. 4.

I soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilità. L'esenzione può essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Art. 5.

Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

L'indennità è ridotta al 2 per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.

Art. 7.

L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, salvo che l'omesso pagamento non dipenda da fatto costituente reato. In tal caso l'azione si prescrive nel termine di venti anni ancorchè sia intervenuta l'estinzione del reato.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui è intervenuta sentenza definitiva.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di due anni dalla data di pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'articolo 1, secondo comma, esercitano la loro attività sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonchè di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

Art. 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attri-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dai precedenti articoli l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'articolo 1, secondo comma, esercitano la loro attività sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonchè di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

Art. 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti articoli e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

buzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art. 10.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 23.070 a lire 29.136 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per il prodotto denominato « Jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 2.307 a lire 2.913,60 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18 000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 18.217 a lire 24.064 per quintale.

Art. 12.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono da chiunque posseduti, in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla Sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate allegando copia della quietanza di tesoreria alla predetta denuncia.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dovuta. Qualora risulti versata una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Art. 13.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso articolo 12.

Art. 14.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 90 000 a lire 120.000 per ettanidro alla temperatura 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Art. 15.

Agli spiriti classificati di 2^a categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico sagggiatore, e concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 6 000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico sagggiatore.

Art. 16.

Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 90.000 per ettanidro.

Il diritto erariale è stabilito:

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 12.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

— nella misura di lire 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonchè dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

— nella misura di lire 36.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

— nella misura di lire 37.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5.300 ettanidri annui;

— nella misura di lire 6.000 per ettanidro per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta.

I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 17.

È stabilito in lire 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 12.000 il diritto erariale per l'alcole proveniente dalle carrube e dai fichi.

Art. 18.

All'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'articolo 14 del presente decreto.

Art. 19.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali riconosciuti dalle norme doganali per i prodotti alcoolici depositati nei magazzini doganali.

Art. 20.

Sono esentati dal diritto erariale di lire 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risulti che, in base alla legislazione dei Paesi di provenienza, i prodotti siano

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Sono esentati dal diritto erariale di lire 90 000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stati ottenuti sotto vigilanza finanziaria continuativa e siano stati esercitati i medesimi controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti previsti dalla legislazione italiana.

Art. 21.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 400 a lire 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi sucedanei.

Art. 22.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente articolo 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 1,70 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 23.

L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante in base alla dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 24.

Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'articolo 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresì sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.

L'aumento dei tributi stabiliti dall'articolo 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a 200 litri idrati.

Art. 25.

Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Identico.

L'aumento dei tributi stabiliti dall'articolo 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a 500 litri idrati.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 26.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, le ditte interessate devono fare denuncia della quantità di alcoli detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data stessa.

Art. 27.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 28.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o della maggiore imposta dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli stessi articoli 22 e 26.

TITOLO II

TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

Art. 29.

Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tabella A, parte II, i numeri 38, 39, 40, 54, 62 e 64 sono soppressi e il n. 61 è sostituito dal seguente:

n. 61) acqua (v.d. ex 22.01).

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

TITOLO II

TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

Art. 29.

Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tabella A, parte II, i numeri 38, 39, 54, 62 e 64 sono soppressi; i numeri 40 e 61 sono sostituiti dai seguenti:

n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Tabella A, parte III, il n. 4 e la nota al n. 1 sono soppressi: il n. 1 è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali.

Tabella B, il n. 27 è soppresso e i numeri 10 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è abrogato.

Art. 30.

Per le cessioni e le importazioni di autovetture con motore di cilindrata fino a 2000 c c., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentacinque per cento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);

n. 61) acqua, acque minerali;

Tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:

n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) (v.d. 9019);

Tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

Tabella B, i numeri 10, 16 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

Art. 30.

Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 c.c., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 c.c., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento, per le altre acqueviti e per il gin l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

Per le cessioni dei prodotti elencati nella Tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

All'articolo 74 del decreto indicato nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile delle imposte sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'articolo 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio ».

Art. 31.

Sono elevate a lire 5 000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento

Per le cessioni dei prodotti elencati nella Tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa Tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuata da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.

L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla Tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.

Identico:

« *Identico* ».

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le imposte fisse di registro di cui all'articolo 7 della tariffa allegato A, parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate di lire 5.000 ciascuna.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

All'articolo 2 della Tariffa allegato A, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 2.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 5 000 ».

Art. 32.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

Agli articoli 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, le parole: « col minimo di lire 2.000 » sono soppresse.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle successioni apertesesi dopo tale data.

Art. 33.

La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125, lettera b), della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aumentata del cinquanta per cento.

Le tasse sulle concessioni governative previste dai numeri 53, 54, 55 e 56 della stessa Tariffa e successive integrazioni e modifiche sono aumentate del trenta per cento.

Il nuovo importo di tassa determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, deve essere arrotondato alle lire mille superiori, quando presenta una frazione inferiore.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla Tariffa anzidetta nei numeri indicati nei commi precedenti, soggetti a tasse di rilascio di rinnovo o annuali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state corrisposte o siano dovute le predette tasse, devono essere versati tanti dodicesimi della differenza tra la tassa corrisposta o dovuta e quella prevista dal presente provvedimento quanti sono i

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mesi interi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

L'importo dell'integrazione di cui al precedente comma deve essere arrotondato alle mille lire superiori, quando presenta una frazione inferiore.

L'integrazione deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro abbonamenti radio di Torino, utilizzando i moduli contenuti nell'apposito libretto di abbonamento, relativamente alla tassa indicata nel primo comma, e mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, relativamente alle tasse indicate nel secondo comma.

Per il mancato pagamento nel termine stabilito dell'integrazione dovuta ai sensi dei precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641

TITOLO III

MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RITENUTE SUGLI INTERESSI

Art. 34.

È elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35.

Entro il 31 luglio di ciascun anno le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, una somma pari ad un terzo delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, versate per il periodo d'imposta precedente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977.

Identico.

TITOLO III

MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RITENUTE SUGLI INTERESSI

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 36.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — FORLANI — COLOMBO —
ANDREOTTI — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 36.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977.

Identico.